



ALLEGATO "A"

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(Approvato con delibera n.12 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 27.04.2011, integrato con le modifiche del D.M. n.145 del 06.07.2011 e del decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 28.04.2014, aggiornato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 09.11.2015, 26.06.2017, 20.11.2017 e 01.12.2020)

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento si applica alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Le parti devono partecipare al procedimento con il ministero di un avvocato regolarmente iscritto all'albo degli avvocati.

Art. 2

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte ovvero su ordine del giudice (anche in sede di appello) attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano (d'ora in poi ODMF).
2. La domanda può essere effettuata in carta libera o utilizzando l'apposito modulo (www.ordineavvocati.bz.it), che deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi delle parti e dei loro legali in modo da consentire le comunicazioni di cui al presente regolamento, anche con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (pec);
 - b) qualificazione dell'oggetto, sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse nonché delle ragioni della pretesa;
 - c) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - d) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o con allegazione della relativa procura notarile con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (pec);
 - e) i dati identificativi dei professionisti o persone di fiducia che assisteranno la parte del procedimento con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (pec);
 - f) l'indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
 - g) l'eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;
 - h) eventuale richiesta che l'incontro abbia luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.Il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto dalla parte istante e depositato in originale presso la Segreteria dell'ODMF; potrà essere anche anticipato a mezzo PEC.
3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e contestuale ed anche nei confronti di più soggetti, con eventuale proposta congiunta del nominativo del mediatore, iscritto nell'elenco.
4. Il deposito della domanda di mediazione, costituisce accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODMF.
5. Fermo quanto stabilito dall'art. 9 co. 2 del D.lgs. n. 28/10, ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, depositati nelle sessioni comuni, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.



6. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'ODMF.

7. L'accesso alla mediazione potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche che saranno descritte sul sito www.ordineavvocati.bz.it nel momento in cui sarà resa operativa la piattaforma *online* per lo svolgimento del servizio e previa comunicazione e indicazione delle procedure utilizzate a garanzia della sicurezza e riservatezza.

Art. 3

LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria dell'ODMF amministra il servizio di mediazione ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Tribunale, 1 - nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 28/10. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. La Segreteria tiene un fascicolo, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

4. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e le annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

5. La Segreteria comunica, a seguito di deposito della domanda completa ed esaustiva (ed in caso di domanda incompleta la data di deposito considera quella in cui sono depositate tutte le integrazioni richieste dall'ODMF), e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante nel domicilio eletto anche a mezzo posta elettronica certificata (pec):

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro (informativo), precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato iscritto regolarmente all'albo degli avvocati.

b) all'altra parte o alle altre parti nell'indirizzo indicato dalla parte istante anche a mezzo posta elettronica certificata (pec):

- l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10;

- con l'invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo degli avvocati;

- e con l'invito a comunicare la propria adesione almeno otto giorni prima dell'incontro;

- che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, co. 4-bis del D.lgs. n. 28/10, il Giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, co. 2 CPC e condannerà la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 28/10, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Si avverte che nelle controversie di cui all'art. 8 del presente regolamento, il mediatore può formulare comunque una proposta.

6. La Segreteria conserva esclusivamente la domanda, il verbale di accordo o di mancato accordo per la durata di anni tre (3); i documenti vengono consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti alla conclusione del procedimento.

7. La Segreteria mantiene i rapporti con l'Organo di Vigilanza Ministeriale dando esecuzione alle direttive del Consiglio dell'ODMF.

8. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".



Art. 4 IL MEDIATORE

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il mediatore é designato tra i nominativi inseriti in un apposito elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione.
2. Requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco generale predetto sono:
 - a) l'essere iscritto all'Ordine Forense di Bolzano, ovvero, se non più iscritto, essere stato iscritto all'Ordine Forense di Bolzano per almeno 10 anni consecutivi e, in tal caso essere anche iscritto come mediatore presso l'ODMF per un numero di anni non inferiore a 5 consecutivi;
 - b) l'aver conseguito un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto da un ente di formazione riconosciuto dal Ministero, con i criteri e secondo le modalità, previsti per legge e stabiliti dall'ODMF;
 - c) essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - a. non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d. non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
 - d) Il mediatore dovrà inoltre:
 - a. non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
 - b. non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
 - c. non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione-mediazione;
 - d. dovrà garantire negli affari trattati -a sensi della normativa sull'uso della lingua in Provincia di Bolzano- l'uso della/e lingua/e scelta/e della/e parte/i;
 - e. i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'art.3, co.3, parte I) sezione B e parte II), sezione B del D.M. 180/2010, dovranno produrre idonea documentazione a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.
 - e) Il possesso dei requisiti può essere attestato dal mediatore mediante autocertificazione.
- 2-bis Requisito necessario per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari é, oltre a quelli sopra indicati al precedente comma 2, il possesso di un attestato specifico in materia di mediazione familiare in linea con la prassi europea.
3. I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in poi COA) e comunque del Codice Etico europeo per mediatori e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODMF, frequentando nel biennio di riferimento un corso specifico di almeno 18 ore ed almeno 2 mediazioni complete comprese tra quelle che abbiano superato il primo incontro formativo.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011, dando la precedenza ai propri iscritti. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione. La presenza del tirocinante viene certificata dal mediatore anche mediante inserzione del nominativo nel verbale, nonché dalla Segreteria mediante rilascio di apposito attestato.
4. In ogni caso l'iscrizione nell'elenco é subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dall'ODMF.
5. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco, prima della designazione da parte dell'ODMF.
6. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco. La designazione avviene in base allo scorrimento della lista seguendo l'ordine progressivo dell'elenco e per quanto riguarda la mediazione familiare la sezione di riferimento. Qualora il mediatore così individuato non accetti l'incarico per qualsiasi motivo (p.es. incompatibilità, conflitto di interessi, lingua etc.) l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco.

Al mediatore che ha rinunciato all'incarico, verrà assegnato l'incarico successivo.
7. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODMF.
8. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico o il diniego motivato.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al Codice Etico del Mediatore.



10. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
11. Il mediatore non potrà svolgere per due anni successivi al termine della mediazione, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
12. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
13. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODMF ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.
14. Le parti possono richiedere all'ODMF, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODMF nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente.
15. L'ODMF provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODMF medesimo.
16. Qualora l'incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la Segreteria (o eventuali altri organi interni) provvederà ai compiti suddetti.
17. A seguito di accettazione dell'incarico, il mediatore dovrà gestire il procedimento e procedere autonomamente ad ogni necessario incombente. Non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione; le parti possono presentarsi direttamente al primo incontro. In caso di richieste di proroga del primo incontro, ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro "Incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso. Tutte le comunicazioni vengono effettuate dall'organismo. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Art. 5

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIA DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina, quando:
 - a. abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico e familiare con una delle parti;
 - b. una delle parti nel procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato e/ o che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 6

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. È disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori nel caso di sospensione dall'attività di avvocato e per la durata della stessa.
2. È disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori, qualora vengono meno i requisiti per l'iscrizione.
3. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quanto altro previsto nel presente regolamento.
4. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione vengono assunti dal Consiglio dell'ODMF.
5. Avverso ogni determinazione di sospensione o di cancellazione assunti dal Consiglio dell'ODMF, è ammesso ricorso al COA da proporre mediante idoneo atto motivato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione integrale della decisione del Consiglio dell'ODMF.



Art. 7 INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
2. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODMF o presso un diverso luogo individuato dalle parti con il consenso del responsabile dell'ODMF e delle parti. Può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui alla legge.
3. L'ODMF provvederà a fissare la data del primo incontro informativo tra le parti ed il mediatore entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda completa ed esaustiva. Il mediatore, sentite le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente, può d'intesa con le medesime fissare eventuali incontri successivi.
4. Con la sottoscrizione del verbale del primo incontro informativo, la parte invitata dichiara di accettare il Regolamento e la tariffa dell'ODMF e si obbliga al versamento delle spese di avvio.
5. Dev'essere presente la parte personalmente ovvero persona munita di apposita procura a conciliare che è a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata.
6. Presenza dell'avvocato (procura speciale a conciliare):
 - a) In caso di mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice ex art. 5 commi 1 bis e 2 del d.lgs 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
 - b) In caso di mediazione c.d. facoltativa, quindi nei casi non specificatamente indicati nell'art. 5 commi 1 bis e 2 del d.lgs. 28/2010: le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.
7. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Ove non tutte le parti aderiscano allo svolgimento della mediazione, il mediatore redige processo verbale negativo.
8. Le parti in ogni momento sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione senza obbligo di motivazione quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla.
9. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore formula processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo sottoscritto dalle parti e certificato dal mediatore. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di mediazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. In caso di partecipazione alla mediazione di almeno una parte il mediatore può, se espressamente richiesto, formulare una proposta, ferma l'ipotesi di cui all'art. 8 del presente regolamento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 28/10:
 - a) qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato;
 - b) laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il Giudice deve indicare esplicitamente nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al punto a).
10. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
11. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
12. Se la conciliazione non riesca, il mediatore forma processo verbale con indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo. Si procede secondo l'art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 28/10.
13. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni

dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

14. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto. La nomina è subordinata all'adesione delle parti e all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall'ODMF, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 8

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA

1. Nelle controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione dell'altra parte.

Art. 9

RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio e interrogatorio formale.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODMF, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10

ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:

a) le parti raggiungono un accordo amichevole;

b) le parti non raggiungono un accordo;

c) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;

d) se uno o più parti interrompono l'incontro di mediazione rispettivamente dichiarano di non voler proseguire il percorso di mediazione.

e) In ogni caso in cui il mediatore ritenga di non avere sufficienti elementi.

2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.

3. Nell'ipotesi di cui al punto 1. a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore, tranne nei casi di mediazione familiare.

Il praticante abilitato non può sottoscrivere tale verbale.

4. Nell'ipotesi di cui al punto 1. b) il mediatore indicherà nel verbale il mancato raggiungimento dell'accordo.

5. Nell'ipotesi di cui al punto 1. c) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e la parte che l'ha rifiutata.



6. Una copia autentica del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l'ODMF.
7. Tutti gli oneri, anche fiscali, derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti in solido.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODMF.

Art. 11 EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/10, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, il verbale di accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 12 INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese d'avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, **oltre alle spese vive documentate**, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione, solo in caso di esito positivo del primo incontro informativo ex art. 8, comma 1 del decreto legislativo e, quindi, di esplicita disponibilità ed accordo di tutte le parti all'inizio della procedura vera e propria di mediazione, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11 e succ. modifiche.
4. Nel caso di mancata adesione al procedimento di mediazione, nessuna spesa di mediazione è dovuta all'organismo.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.Per le mediazioni facoltative, ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovute esclusivamente le spese di avvio del procedimento.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.



7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Si prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente al numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
12. Le spese di avvio e di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna delle parti, che hanno aderito al procedimento.
13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
14. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art.7, comma 14, del presente regolamento.
15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11, sono derogabili.

Art. 13 INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODMF.
2. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODMF, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODMF lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
3. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14 REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

1. L'ODMF tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Art. 15 DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo, non è soggetto a sospensione feriale, salvo necessità di proroga motivata o salvo espresso consenso delle parti.



Art. 16
PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

1. L'accesso alla mediazione potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche che saranno descritte sul sito www.ordineavvocati.bz.it nel momento in cui sarà resa operativa la piattaforma *on line* per lo svolgimento del servizio e previa comunicazione e indicazione delle procedure utilizzate a garanzia della sicurezza e riservatezza.

Art. 17
RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

1. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 18
NORMA DI CHIUSURA

1. Per quant'altro non previsto si applica il D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di accreditamento.
2. Eventuali modifiche del presente regolamento e dei suoi allegati non produrranno effetti sulle procedure di mediazione in corso alla data della loro entrata in vigore.

COSTITUISCONO ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

- a) Tabella "A" delle indennità
- b) Scheda di valutazione del servizio
- c) Modello di dichiarazione di imparzialità
- d) Codice di Etico



Allegato a) del Regolamento

TABELLA "A" DELLE INDENNITÀ

(tabella A, articolo 16, comma 4, decreto ministeriale 18.10.2010 n. 180 e succ. modifiche ed integrazioni)

spese di avvio

euro 40,00 oltre accessori per procedimenti aventi un valore sino ad euro 250.000,00
euro 80,00 oltre accessori per procedimenti aventi valore superiore ad euro 250.000,01

spese di mediazione

Valore della lite	spesa (per ciascuna parte) <i>mediazione facoltativa</i>	spesa (per ciascuna parte) <i>mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1bis e co. 2</i>
fino a euro 1.000	euro 65,00	euro 43,33
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 130,00	euro 86,67
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 240,00	euro 160,00
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 360,00	euro 240,00
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 600,00	euro 400,00
Da euro 50.001 a euro 250.000	euro 1.000,00	euro 666,67
Da euro 250.001 a euro 500.000	euro 2.000,00	euro 1.000,00
Da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 3.800,00	euro 1.900,00
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 5.200,00	euro 2.600,00
Oltre euro 5.000.000	euro 9.200,00	euro 4.600,00

Tutte le spese e le indennità sono al netto degli oneri fiscali.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, **oltre alle spese vive documentate**, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
Con la sottoscrizione del verbale del primo incontro informativo, la parte invitata si obbliga al versamento delle spese di avvio.
3. Per le spese di mediazione, solo in caso di esito positivo del primo incontro informativo ex art. 8, comma 1 del decreto legislativo e, quindi, di esplicita disponibilità ed accordo di tutte le parti all'inizio della procedura vera e propria di mediazione, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11 e succ. modifiche.
4. Nel caso di mancata adesione al procedimento di mediazione, nessuna spesa di mediazione è dovuta all'organismo.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
Per le mediazioni facoltative, ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovuti esclusivamente le spese di avvio del procedimento.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Si prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente al numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
12. Le spese di avvio e di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna delle parti, che hanno aderito al procedimento.
13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
14. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art.7, comma 14, del presente regolamento.
15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11, sono derogabili.



Allegato b) del Regolamento

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

Nome e Cognome della parte: _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

	Non soddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione.					
Efficienza, tempestività e completezza delle informazioni fornite dalla Segreteria Amministrativa dell'ODMF.					
Grado di soddisfazione circa l'utilizzo del Servizio di Mediazione e delle informazioni fornite nel corso della procedura.					
Competenza ed efficienza del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite.					
Competenza ed efficienza complessiva del mediatore					
Come giudica complessivamente il servizio					

A Suo giudizio la mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al Tribunale?
SI NO

Osservazioni/Suggerimenti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bolzano, lì

firma:



Allegato c) del Regolamento

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA'

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA'

Io sottoscritto _____

designato dall'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano quale mediatore fra le seguenti parti:

A) _____ rappresentata

da _____

assistita da _____

B) _____ rappresentata da

assistita da _____

d i c h i a r o

di non versare in alcuna situazione soggettiva di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ed in particolare

d i c h i a r o

- 1 - di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate,
- 2 - che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione,
- 3 - la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi,
- 4 - che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con alcuna delle parti interessate.
- 5 - di aderire al Codice Etico del Mediatore.

Bolzano li _____

Firma _____